

DELIBERA DELLA GIUNTA N. 29 DEL 22/06/2021

La riunione si svolge, come previsto dall'art. 13, punto 6, dello Statuto di Unioncamere Toscana, tramite collegamento telematico.

Sono presenti:

Componenti	
Dalila Mazzi	Vice Presidente dell'Unione Regionale e Presidente Camera di Commercio Pistoia-Prato
Anna Maria Nocentini Lapini	Vice Presidente Vicaria Camera di Commercio Arezzo-Siena
Leonardo Bassilichi	Presidente Camera di Commercio Firenze
Riccardo Breda	Presidente Camera di Commercio Maremma e Tirreno
Valter Tamburini	Commissario Straordinario Camera di Commercio Pisa
Segretari Generali delle C.C.I.A.A. della Toscana	
Marco Randellini	Segretario Generale Camera Commercio Arezzo-Siena
Giuseppe Salvini	Segretario Generale Camera di Commercio Firenze
Alessandra Bruni	Segretario Generale Camera di Commercio Lucca
Cristina Martelli	Segretario Generale Camera di Commercio Pisa
Catia Baroncelli	Segretario Generale Camera di Commercio Pistoia-Prato
Collegio dei Revisori dei Conti	
Maria Rosa Sanfilippo	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Iacopo Nardini	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario della seduta Lorenzo Bolgi, Segretario Generale dell'Unione Regionale.

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente
approvazione fondo consuntivo anno 2020.**

LA GIUNTA

Considerato che:

- a) Il Consiglio dell'Unione Regionale, con delibera 16/12/2019 n. 6, ha approvato il bilancio preventivo 2020 dell'Ente, prevedendo una voce relativa alla copertura delle spese per la costituzione del fondo di cui all'oggetto.
- b) Il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto in data 21/5/2018 ed applicato anche ai dipendenti di Unioncamere Toscana, con gli artt. 67 e 68 regola la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo.
- c) Come previsto dall'art. 15, comma 5 e dall'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/5/2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative non confluiscono nel Fondo risorse decentrate, ma sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
- d) L'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. 21/5/2018, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (corrisposte a carico del bilancio degli Enti) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75.
- e) La Giunta, con delibera n. 30 del 16/12/2019, ha approvato la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2020 per un importo pari a € 30.965,72.
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale del 25/2/2020 ha accertato la compatibilità dei costi relativi alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate integrative del personale non dirigenziale con i vincoli di bilancio dell'Unione Regionale e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, esprimendo parere favorevole sulla costituzione del predetto Fondo.
- g) Occorre conseguentemente procedere alla consuntivazione del fondo risorse decentrate dell'anno 2020, previo inserimento delle risorse che al momento della definizione a preventivo non erano quantificabili con esattezza.

Visto l'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, ai sensi del quale: *“A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31/3/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal*

1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Visto l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, “a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Visto l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione di merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Considerato altresì che:

- il tetto di spesa, di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, riferito al fondo dell’anno 2010, è pari ad € 154.775,87;
- la riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 per la parte relativa al c.d. “tetto di spesa” coincide con la corrispondente riduzione del fondo 2014 ed è pertanto individuata in questa sede nell’importo di € 3.382,69;
- la riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio coincide con la corrispondente riduzione del fondo 2014; in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15/4/2011, tale riduzione è da calcolarsi nella variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2014 rispetto alla media aritmetica del personale in servizio nel 2010, commisurando la variazione percentuale (- 4,17%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 154.775,87) e ottenendo quindi il valore di - € 6.448,99;
- la riduzione di cui all’art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio è da calcolarsi nella variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2016 rispetto alla media aritmetica del personale in servizio nel 2015, commisurando la variazione percentuale (- 13,04%) al tetto di spesa pari al fondo del 2015 (€ 162.141,93) e ottenendo quindi il valore di - € 17.624,12;
- la riduzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in conseguenza della diminuzione della dotazione organica, così come determinata dalla

delibera di Giunta n. 60 del 5/11/2018 che ha portato il fabbisogno del personale non dirigente di Unioncamere Toscana da 24 unità a 12 unità lavorative, è pari a € 36.208,11;

- con determinazione 6/6/2019 n. 68 il Segretario Generale ha determinato di esternalizzare il servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere Toscana, comportando quindi l'applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, [...] sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione”*; la conseguente riduzione del fondo risorse decentrate è pari a € 5.864,36.

Udito il Vice Presidente.

Udito il Segretario Generale.

All'unanimità.

DELIBERA

- 1) In conseguenza dei fatti rilevabili con esattezza in sede di consuntivo, la costituzione a titolo definitivo del fondo risorse decentrate 2020 in complessivi **€ 30.965,72**, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Descrizione	Importo
1) Risorse storiche consolidate (Art. 31 c. 2 C.C.N.L. 22/1/2004)	84.555,66
2) C.C.N.L. 22/1/2004 (Art. 32 c. 1-2)	5.908,11
3) C.C.N.L. 9/5/2006 (Art. 4 c. 1 parte fissa)	2.562,77
4) C.C.N.L. 11/4/2008 (Art. 8 c. 7 parte fissa)	4.290,70
5) RIA e ass. ad personam personale cessato (C.C.N.L. 5/10/2001 art. 4 c. 2) dal 1/1/2000 al 31/12/2016	31.465,31
6) C.C.N.L. 31/7/2009 dich. cong. n. 1	821,12
Importo Unico Consolidato Risorse Stabili - Art. 67 c. 1 C.C.N.L. 21/5/2018	129.603,66
7) RIA e ass. ad personam pers. cessato dal 1/1/2017 al 31/12/2019 – C.C.N.L. 21/5/2018 art. 67, c. 2, lett. c)	5.477,54
8) Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - Art. 67, c. 2, lett. b) C.C.N.L. 21/5/2018	1.165,58
9) Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	1.747,20
10) Decurtazione risorse <u>destinate</u> , nel 2017, a carico del Fondo alla	- 37.500,00

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	
Totale risorse stabili	100.493,98
11) Riduzione Art. 9 c. 2 bis D.L. n. 78/2010 (tetto spesa 2010)	- 3.382,69
12) Riduzione Art. 9 c. 2 bis D.L. n. 78/2010 (variazione % personale)	- 6.448,99
13) Riduzione Art. 1 c. 236 Legge n. 208/2015	- 17.624,12
14) Riduzione per variazione pianta organica, delibera di Giunta 5/11/2018 n. 60	- 36.208,11
15) Riduzione per esternalizzazione dei servizi ex articolo 6 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	- 5.864,36
TOTALE COSTITUZIONE ANNO 2020	30.965,72

- 2) di dare atto che gli elementi considerati per la valutazione della Retribuzione Individuale di Anzianità-R.I.A. (punto n. 5 e 7) da includere nel fondo 202 ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 5/10/2001 (dal 1/1/2000 al 31/12/2016) e dell'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21/5/2018 (dal 1/1/2017 al 31/12/2020), sono riportati nella sottostante tabella:

	Decorrenza - Causale	R.I.A.
L.C.	01/01/2002 Trasferimento	€ 4.859,22
A.R.	02/05/2005 Dimissioni per pensionamento	€ 2.653,50
P.B.	01/10/2006 Trasferimento	€ 2.195,91
P.B.	01/01/2007 Dimissioni per pensionamento	€ 5.942,00
L.G.	01/01/2008 Dimissioni per pensionamento	€ 2.322,10
L.C.	01/02/2009 Dimissioni per pensionamento	€ 3.258,41
M.B.	01/09/2009 Trasferimento	€ 2.417,55
L.B.	01/08/2012 Dimissioni per pensionamento	€ 2.445,83
S.T.	16/02/2015 Trasferimento	€ 1.995,83
D.M.	01/05/2016 Trasferimento	€ 3.374,96
A.C.	01/10/2017 Trasferimento	€ 2.395,04
L.E.	27/12/2017 Trasferimento	€ 1.438,56
G.O.	01/10/2019 Dimissioni per pensionamento	€ 1.643,94
TOTALE		€ 36.942,85

- 3) di dare atto che la somma complessivamente disponibile per l'erogazione del compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi dell'anno 2020 risulta pari a € 13.491,14 e che tale importo è individuato tenendo conto:

- dei valori relativi alle voci di finanziamento del fondo risorse decentrate riportati nella sopra esposta tabella;
- dei valori rilevati a consuntivo per quanto riguarda gli utilizzi da porre a carico delle risorse decentrate, come sinteticamente riepilogati nel prospetto sottostante;
- dei criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate stabiliti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2020;

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE	
PROGRESSIONI ECONOMICHE	€ 14.630,66

INDENNITA' DI COMPARTO	€ 2.593,92
PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	€ 13.491,14
INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	€ 250
TOTALE DISTRIBUZIONE	€ 30.965,72

4) di dare mandato al Segretario Generale e agli uffici competenti, una volta ottenuta la validazione alla relazione sulla performance da parte dell'organismo di valutazione, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione a titolo definitivo dei trattamenti accessori anno 2020 da corrispondere al personale, conformemente alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, negli importi complessivi stabiliti con il presente provvedimento e sotto specificati:

- compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi: € 13.491,14;
- indennità maneggio valori: € 250,00 (importo teorico massimo).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Lorenzo Bolgi)

IL VICE PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)